



Riunione del 13 febbraio 2012

CORTE FEDERALE C.U. n. 5 del 17 febbraio 2012

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori

AVV. FRANCO FABRIANI
AVV. CLAUDIO DI TULLIO
AVV. ACHILLE REALI

Presidente f.f.- Relatore
Componente
Componente

Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente
D E C I S I O N E

Il procedimento , iniziatosi con ricorso alla C.T.A. – sez.distaccata Campania – con lo scopo di ottenere lo scioglimento del vincolo del tesserato Scio Fabio dalla Soc. Materdomini per giusta causa riconducibile a motivi di studio e incompatibilità ambientale, si è protratto per oltre un anno, attraversando i vari gradi di giurisdizione e suscitando le seguenti decisioni, che qui di seguito elenchiamo:

- 29.1.11 CTA Campania: accoglimento dello svincolo subordinatamente al pagamento di € 27.500,00.==. per rimborso spese;
- 04.05.11 CAF Puglia: conferma della decisione di primo grado;
- 30.06.11 CORTE FEDERALE: annullamento con rinvio della sentenza d'appello;
- 01.08.11 CAF PUGLIA: riforma parziale della sentenza di 1° grado, con riduzione del rimborso spese ad € 27.000,00.==.
- 06.10.11 CORTE FEDERALE: annullamento della decisione di 2° grado con rinvio alla CAF ed enunciazione dei principi di diritto cui uniformarsi;
- 21.12.11 CAF PUGLIA : conferma in toto del giudizio emesso dalla stessa CAF Puglia in data 01.08.11

Avverso tale singolare decisione l'atleta Fabio Scio proponeva in data 17.01.12 nuovo ricorso di legittimità, deducendo di essere venuto a conoscenza della decisione impugnata solamente in data 10.01.12.

All'udienza del 13.02.12 comparivano dinanzi a questa Corte Federale tutte le parti interessate , che così concludevano:

- Per la procura Federale (Avv. Guarnaschelli): dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
- Per la parte ricorrente (Avv. Napolione): in via preliminare dichiararsi l'ammissibilità del ricorso ovvero la rimessione in termini; in via principale annullare, con o senza rinvio, la decisione impugnata;
- Per la parte resistente (D.ssa Termini in sostituzione Avv. Termini) dichiararsi il rigetto del ricorso perché tardivo ed infondato.



Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per inosservanza dei termini di proposizione dell'impugnazione (art.92 n.1 R.G.).

La decisione della CAF Puglia è stata resa pubblica in data 21.12.11 mediante affissione all'albo dell'organo decidente, così come disposto dall'art.26 n. 2 R.G. e come risultante dal comunicato n. 14 del 21.12.11 che contiene la decisione “de qua”.

Ai sensi dell'art.92 n. 1 R.G. l'impugnazione va proposta entro il termine di dieci giorni da quello indicato nell'art.26 comma 2 – eccettuato il raro caso della pubblicazione della motivazione non contestuale a quella del dispositivo. Dunque il ricorso presentato da Fabio Scio il 17.01.12 è tardivo e, pertanto, inammissibile. Giova a questo proposito ricordare che le delibere degli organi giurisdizionali della Fipav acquistano efficacia vincolante ed esecutiva “erga omnes” dal giorno successivo all'affissione del comunicato ufficiale. Ciò avviene indipendentemente dalla comunicazione a mezzo telegramma (o di altro mezzo idoneo), che costituisce mero strumento integrativo adottato al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione , senza tuttavia diventare elemento determinante della pubblicità dell'atto, che acquista efficacia con l'affissione.

In tal senso si è pronunciata – sin da epoca remota- la giurisprudenza Fipav, sulla scia di una sorta di “interpretazione autentica” formulata negli anni 70 dal Consiglio Federale, secondo cui, appunto, a seguito dell'affissione le delibere giurisdizionali debbono considerarsi legalmente conosciute dai consociati. Con l'affissione il provvedimento si presume “juris et de jure” noto a tutti gli interessati. L'affissione costituisce notifica ufficiale e legale del provvedimento e produce presuntivamente la “conoscenza legale” dell'atto, anche in assenza delle “comunicazioni aggiuntive”; l'affissione è infatti una forma “tipizzata” di pubblicità che realizza il “notum facere” indipendentemente dalla reale conoscenza dell'atto.

Nel caso di specie, poi, risultano altresì posti in essere ulteriori avvisi, i quali, ancorchè costituenti adempimento dovuto ex art.26, hanno, come detto, puro valore informativo, volto a concorrere ad una maggiore e più celere conoscenza dell'atto. Ci riferiamo agli avvisi inoltrati tramite telefax, aventi assoluto valore legale, alla pari del telegramma. E ci riferiamo altresì alla pubblicazione del provvedimento sul sito telematico della Fipav, avente mero valore informativo.

Per ciò che attiene alla comunicazione via fax, risulta provato che l'organo decidente ha regolarmente trasmesso, nella stessa data dell'affissione, copia integrale del provvedimento a tutte le parti interessate (ivi compreso l'odierno ricorrente). A nulla rileva che quest'ultimo assuma (peraltro “sine idonea probatione”) che il proprio terminale fosse “fuori uso”, essendo acquisito in atti il rapporto di trasmissione al Legale del ricorrente, recante la dicitura “OK”.



Per ciò che attiene alla pubblicazione telematica va precisato infine che il cosiddetto “albo virtuale” pur riproducendo sul sito web in maniera virtuale l’Albo di affissione, non è tuttavia, allo stato, mezzo ufficiale di pubblicità, né, in alcun caso, mezzo “sostitutivo” dell’Albo di affissione esistente presso l’organo decidente. Esistono, invero, “de jure condendo” delle iniziative normative federali che preludono ad un nuovo e più moderno assetto giuridico della materia ma che in assenza di ratifica presso le opportune superiori sedi, non costituiscono ancora fonte di produzione normativa, né, al momento della presente decisione, norma regolamentare vigente. Si rileva comunque, per inciso, che nella fattispecie all’odierno esame risulta altresì effettuata, a cura della CAF Puglia, la pubblicazione del provvedimento sul sito telematico Fipav (stagione sportiva 2010-2011), attività aggiuntiva all’affissione, ormai invalsa ed in uso da qualche tempo, ma che, si ribadisce, in assenza di specifica previsione normativa e di idonea generale regolamentazione, non può allo stato rivestire i caratteri della ufficialità e della obbligatorietà.

P.Q.M.

La Corte Federale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 26 n.2, 92 n.1 e 98 n.2 R.G., dichiara inammissibile il ricorso per tardiva presentazione.

Visto l’art. 97 n. 6 R.G., dispone l’incameramento della tassa di impugnazione.

Deciso in Roma il 13.02.2012

Affisso il 17 febbraio 2012

F.to Il Presidente f.f.
Avv. Franco Fabriani